

## CITTA' DI AMANTEA

### ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017  
Ai sensi dell'art.252 D.Lgs 18.08.2000 n.2

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**Atto N. 20 del 11 dicembre 2019**

**OGGETTO:** Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL

L'anno Duemiladiciannove il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella Sede comunale si è riunito l' Organo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea nella persona dei Sigg.

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria Angela Ettore	<b>Presidente</b>	<b>SI</b>	
Dott.ssa Maria Chiellino	<b>Componente</b>	<b>SI</b>	
Dott.Giuseppe Giacomantonio	<b>Componente</b>	<b>SI</b>	

Premesso che:


Il Commissario Straordinario del Comune di Amantea con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n.55 del 28.04.2017, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss del D.Lgs 267/2000,.

Con D.P.R. in data 15 Settembre 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato, in data 22.09.2017, dalla Prefettura -U.T.G. di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: dott.ssa Maria Chiellino, dott.ssa Maria Angela Ettore e dott. Giuseppe Giacomantonio;

In data 25/09/2017 lo stesso Organo si è regolarmente insediato ed ha nominato Presidente la dott.ssa Maria Angela Ettore Segretario Generale del Comune di Amantea.

Con avviso prot. n. 700 del 03.10.2017 (pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente il 03.10.2017) è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare istanza di



ammissione, alla massa passiva, del credito vantato nei confronti del Comune di Amantea;

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - con nota n. 42436 del 20.05.2019 ha concesso un'ulteriore proroga per la presentazione del piano di rilevazione fino al 31.12.2019.

#### VISTO:

– L'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

– l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

– l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: "L'Organo Straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.";

– che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

– che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

– che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

– il Decreto Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

#### CONSIDERATO


– che a seguito della verifica dei dati contabili dell'Ente finalizzata all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2016 e della revisione dei residui passivi ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993, il responsabile del Servizio Finanziario ha informalmente trasmesso con pec del 6 novembre 2019 all'Organo Straordinario di liquidazione l'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2016;

– che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

– Che l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'Organo Straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire in via transattiva le pretese creditorie, anche periodicamente;

#### Rilevato:

- che alla data odierna le istanze di ammissione alla massa passiva ammontano a 696 alcune delle quali ancora in corso d'istruttoria;



- che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori, al netto di quelle duplicate, è pari a euro 37.234.971,19, relativo a n. 696 istanze presentate nei termini e fuori termine;
- che sulla base dei dati parziali, forniti alla data odierna dagli Uffici Comunali, sono in corso le attività richieste da questo Organismo finalizzate a determinare l'ammissibilità dei debiti, in particolare : la verifica della prestazione o della fornitura, del lavoro o del servizio nonché la congruità dell'importo. Sulla attività predetta, necessaria per la determinazione degli oneri da porre a carico del dissesto, si è rilevato un ritardo considerevole da parte degli Uffici nonostante questo Organismo abbia più volte sollecitato gli adempimenti in argomento ed abbia offerto la massima collaborazione. Il predetto ritardo è da attribuire anche alla carenza di personale comunale di supporto determinato dai numerosi pensionamenti nonché dell'avvicendamento dei vari responsabili di settore dovuto anche ad indagini giudiziarie che hanno interessato l'Ente.
- che con pec del 06 novembre 2019 il responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso l'elenco dei residui passivi dell'Ente pari a €. 20.106.247,00 riportando: *"Allego il file di cui in oggetto che, con ogni riserva dei dati dei quali non si è potuto constatare l'effettività, dovrebbero approdare all'approvazione giuntale di riaccertamento dei residui. In esso sono comprese le partite di giro"*.
- che, nelle more di una definitiva attività di verifica, i residui passivi non ricompresi nelle istanze di ammissione al passivo ammontano ad € 11.089.806,66
- che gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL, spese varie, spese per il personale dell'Ente, spese per consulenze specialistiche ecc.) sono stati quantificati, presuntivamente, in euro 380.000,00;

- Che ad oggi la situazione debitoria può essere così rappresentata:

A - Importo complessivo da istanze presentate	€ 37.234.971,19
B - Importo delle istanze non ammissibili	€ 4.940.252,00
<b>C - Importo delle domande da porre al dissesto al netto di quelle non ammissibili</b>	€ 32.294.719,19
D - Residui passivi trasmessi dal Responsabile finanziario	€ 20.106.247,00
E - Residui che attendibilmente e nelle more della definitiva attività di verifica risultano essere ricompresi nelle istanze di ammissione alla massa passiva (debiti di bilancio)	€ 9.016.440,34
F - (D-E) Residui passivi da porre al dissesto al netto delle somme richieste nelle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 11.089.806,66
G- Importo presunto spese di liquidazione che comprendono oltre i compensi e rimborsi ai componenti, spese del personale, spese per consulenze ed incarichi legali qualora necessario e spese diverse	€ 380.000,00
<b>H - (C+F+G) Importo complessivo stimato della massa passiva</b>	<b>€ 43.764.525,85</b>

-Che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommatoria deliberata dall'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, per come introdotto dall'art. 1, comma 457, della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), ritiene che i vincoli di destinazione delle entrate sono solo quelli previsti espressamente dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000 "(omissis) derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"; lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;

- che questo OSL, alla luce della normativa in materia, è dell'avviso che i debiti relativi alla gestione dei fondi a destinazione vincolata non siano suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della

procedura semplificata di cui al citato art 258 TUEL, in quanto i finanziamenti delle opere in questione, provenienti da altre amministrazioni, vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento delle stesse ai fornitori che hanno realizzato l'opera, la fornitura e/o il servizio;

- che i fondi vincolati per finanziamenti provenienti da enti sovracomunali comunicati dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con pec del 20.11.2019 ammontano a €. 5.418.818,43 riportati in contabilità tra i residui attivi ed € 89.186,00 riportati in contabilità tra i residui passivi;

- che i residui attivi al 31 dicembre 2016, riscossi all'attualità, giusta nota pec del 20 novembre 2019 trasmessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, ammontano ad € 3.102.642, per i quali occorre verificare l'esatto ammontare di competenza dell'OSL;

- che i residui attivi al 31.12.2016, di competenza dell'OSL disponibili sui propri conti, ammontano, alla data odierna, ad € 845.900,72;

- che l'Ente non è in grado al momento di determinare i residui attivi di certa esigibilità di competenza dell'OSL nonché la loro tempistica di riscossione seppure con nota pec del 20.11.2019 il Responsabile del servizio finanziario ha comunicato un importo complessivo di residui attivi pari ad € 29.071.588,23 che comprende anche i residui attivi nascenti da trasferimenti con destinazione vincolata;

- che a tutt'oggi, malgrado la richiesta effettuata con nota prot. n. 1647 del 22.11.2017, successivamente sollecitata, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;


- che sono stati posti in essere gli adempimenti per la riscossione dei tributi relativi a pregresse annualità soggette a regime prescrizione nonché le ulteriori attività, esplicate nel corso del corrente anno, tese all'accertamento dei tributi da riscuotere per le ulteriori annualità non ancora prescritte rientranti nella competenza di quest'Organismo Straordinario di Liquidazione;

- che con nota prot. n. 5403 del 20.04.2018, il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato che: *"visto l'art. , comma 2, lettera a, del D.P.R. n. 378/1993, tenuto conto della ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall'Ente per il pagamento di spese correnti, rilevati ed esaminati i pagamenti e le riscossioni in conto residui all'uopo rilevanti, si comunicano, salvo rettifiche, le risultanze del fondo di cassa iniziale della liquidazione al 31.12.2016: € 670.632,17, (euro seicentosettantamilaseicentotrentadue/17). Allegato: prospetto di determinazione fondo di cassa"*;

- che il predetto importo di cui al fondo di cassa, così come comunicato, ad oggi non è stato riversato, neppure parzialmente, sul conto corrente di quest'Organo Straordinario di Liquidazione;

- che il Comune di Amantea, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160- può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art.14 del medesimo Decreto;

- che, in particolare, l'art. 14 del citato D.L. 113/2016 ha previsto "Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria": "1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 10 giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura



semplificata di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Preso atto:


- che la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che "...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- che nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che "...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. .... è in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione";
- che nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo", si afferma che "Questa procedura, non sempre applicata dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ... ";

Ritenuto:

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi; Dato atto che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

Visto II D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;



Tutto quanto premesso  
All'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di **APPROVARE** le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente;
- 2) di **PROPORRE** alla Giunta Comunale di Amantea, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Igs. n. 267/2000;
- 3) di **RICHIEDERE** all'Amministrazione Comunale di Amantea l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dalla data della notifica della presente, con l'impegno, da parte dell'Amministrazione medesima ad individuare le risorse necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata;
- 4) di **RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti non appena sarà ultimata la relazione ed istruttoria dei debiti, anche d'ufficio, per i motivi sopra specificati tuttora in corso;
- 5) di **NOTIFICARE** copia della presente deliberazione al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale di Amantea;
- 6) di **INCARICARE** l'Ufficio Comunale competente della trasmissione di copia della presente deliberazione:
  - Al Consiglio Comunale;
  - Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
  - Al Sig. Prefetto di Cosenza;
  - Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
  - Al Responsabile del Servizio Finanziario;
  - Al Revisore dei Conti del Comune di Amantea;
- 7) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

Alle ore 13,45 la seduta è sciolta

Letto confermato e sottoscritto

**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**Il Presidente**

**I Componenti**

